



COMUNE DI ALBIANO

(Provincia di Trento)

MODELLO-TIPO di disciplinare
“AUTORIZZAZIONE DI CAVA PUBBLICA”
(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 26 DD. 27/04/2012
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 18 DD. 27.05.2013
MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 09 DD. 23.03.2015

Articolo - 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione della cava di porfido di proprietà comunale denominata "lotto n° _____", ubicata in località _____ C.C. Albiano.
2. La coltivazione, che comporta l'abbattimento e obbligatoriamente la prima cernita del materiale porfirico solo con personale dipendente ed infine il suo ripristino ambientale, deve avvenire secondo il progetto a firma del _____, residente in _____ codice fiscale _____, iscritto all' _____ dei _____ della Provincia _____, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente programma di attuazione, sul quale la Giunta Provinciale di Trento ha espresso valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale con delibera n° _____ dd. _____, programma definitivamente adottato dal Commissario ad Acta con delibera n. _____ del _____.
3. Il progetto di coltivazione di cui al comma precedente prodotto in allegato alla domanda, è quello esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare¹ nella seduta di data con le seguenti prescrizioni
.....
.....
4. Il suddetto progetto con le prescrizioni dianzi richiamate costituisce parte integrante e sostanziale della concessione.
5. Il materiale tout venant, che non è stato oggetto di cernita, non può essere, né venduto né ceduto a qualsiasi titolo.

Articolo - 2 TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta _____ con sede in _____ partita I.V.A. _____

¹ Comitato Tecnico Interdisciplinare = comitato cave a sensi I comma art. 2 L.P. 7/2006.

Articolo - 3 AREA IN CONCESSIONE

1. L'area della cava oggetto della concessione di proprietà comunale (gravata del diritto di uso civico, diritto sospeso in attuazione della determina n. _____ dd. _____ del dirigente del Servizio Autonomie Locali della Pat) corrisponde a quella indicata al n. _____ in località _____ del piano di suddivisione in lotti inizialmente approvato con delibera commissariale n. _____ del _____ successivamente modificata con delibera commissariale n. _____ del _____ secondo la planimetria allegata, aggiornata alle ultime variazioni approvate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri o lettere _____ e da (indicare l'eventuale delimitazione naturale quale parete rocciosa, strada) _____.
La posizione dei cippi deve essere georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale ed i relativi dati comunicati al servizio provinciale competente in materia mineraria e al comune.
Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del Comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.
E' vietata la manomissione o lo spostamento dei cippi di confine se non previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Nell'area oggetto di concessione può essere compresa anche la porzione di area estrattiva di proprietà comunale, non costituente lotto, conosciuta come area di risulta delimitata a parte sul terreno in modo certo. Anche la posizione di tale sub area deve essere georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, con oneri e spese conseguenti a carico della ditta concessionaria.

Articolo - 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in volumi massimi scavabili pari a mc _____ ed in anni _____ a decorrere dal 08 settembre 2011 e pertanto fino al 08 settembre _____ con eventuale riduzione per non acquisite premialità secondo il seguente schema:

- a. mc _____ e scadenza al 08 settembre _____ per non acquisita premialità come previsto al punto 2b della delibera consiliare n. ____ di data 08.09.2011 e secondo le modalità previste nel suo allegato "SUB A";
 - b. mc _____ e scadenza al 08 settembre _____ per non acquisita premialità come previsto al punto 2a della delibera consiliare n. ____ di data 08.09.2011 e secondo le modalità previste nel suo allegato "SUB A".
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.
 3. La concessione può inoltre essere prorogata, su motivata richiesta del concessionario da presentare entro la data di scadenza, solo per il periodo necessario a completare il ripristino autorizzato (al massimo per un anno).
 4. In ogni caso vincolante per il mantenimento della concessione è la presentazione ogni cinque anni di un nuovo progetto di coltivazione.

Articolo - 5 CAUZIONE E GARANZIE PER IL COMUNE

1. A garanzia del rispetto di questo disciplinare, il concessionario deve aver depositato a favore del Comune, nelle forme previste dalla legge, la cauzione (anche in forma di fideiussione resa da banche salvo situazioni già in essere) stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro _____.
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti da questo disciplinare.
5. L'ammontare della cauzione, a garanzia della rimozione delle strutture ed impianti fissi, da versare al Comune prima del rilascio della concessione/autorizzazione, in forma distinta da quella per la coltivazione della cava e da aggiornare annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. è determinato in Euro _____ (diconsi _____/_____)
6. Inoltre a garanzia del puntuale versamento del canone sia per gli acconti quanto per il saldo come di seguito indicato, il concessionario è tenuto a versare apposita cauzione pari a € _____ (fissata dal Comune che dovrà essere sempre pari all'ultimo canone approvato).

7. Tutte le cauzioni potranno essere costituite tanto per contante, quanto a mezzo fideiussione. Qualora la garanzia fosse prestata a mezzo fideiussione, dovrà esplicitamente contenere i seguenti vincoli:
 - a. L'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C.;
 - b. La durata dell'atto deve essere posta, senza condizioni, con riferimento al totale adempimento delle obbligazioni del "debitore";
 - c. Deve essere espressamente previsto inoltre l'impegno incondizionato dal fideiussore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione di Albiano, senza opporre eccezioni o riserve di sorta.
 - d. Le fideiussioni devono essere autenticate.

Articolo 6- CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CAVA

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del Comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto della attività estrattiva.
2. Come stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art.15 comma 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n.7, il contributo da versare annualmente è quello determinato dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2013, n. 24-126/Leg., fatti salvi gli aggiornamenti stabiliti successivamente dalla Giunta Provinciale.
3. Il contributo sarà versato con le stesse modalità del canone di concessione come al successivo art. 7 e secondo le ulteriori specifiche che saranno fissate nel regolamento previsto dall'art. 38 della L.P. 7/2006.

Articolo – 7 CANONE DI CONCESSIONE DEI LOTTI COMUNALI

1. Il canone è stabilito ai sensi degli articoli 35 e 36 della stessa legge ed aggiornato sulla base delle modifiche apportate dalla Giunta provinciale, dall'anno successivo.
2. Il Concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'accesso al personale incaricato dal Comune per la verifica della qualità della roccia nonché alla preventiva segnalazione delle volate.

Gli oneri per il computo dei canoni sono integralmente a carico di ciascun concessionario in proporzione ai volumi estratti nel corso di ciascun anno e all'area in concessione.

Il pagamento del canone avverrà in tre rate da pagare entro il 30 giugno, il 30 agosto ed il 30 novembre di ciascun anno, temporalmente determinate sulla base dell'ultimo canone definitivo a disposizione precedentemente aggiornato sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Alla richiesta di pagamento a saldo sarà allegata la documentazione tecnica relativa al calcolo del canone elaborati da So.Ge.Ca. Srl. I conguagli a favore del Comune dovranno essere richiesti dagli uffici a mezzo avviso di riscossione con consegna alla ditta interessata almeno 15 gg. prima della scadenza e andranno tassativamente pagati entro la scadenza fissata.

Il rimborso al concessionario, nel caso di canone definitivo inferiore al canone in acconto in precedenza versato, avverrà senza interessi a mezzo mandato di pagamento.

Ritardi di pagamenti devono essere richiesti preventivamente presentando un piano di rateizzazione mensile con scadenze temporali non superiori alla data della scadenza successiva.

Il pagamento da parte dei titolari delle concessioni, così come da parte del Comune che si protraggono oltre i termini stabiliti nel presente disciplinare, daranno diritto all'applicazione degli interessi pari al TUR maggiorato di 3 punti percentuali, fatte salve eventuali altre soluzioni non esclusa la revoca. Per i versamenti tanto degli acconti, quanto dei conguagli a saldo o degli interessi richiesti, fatti dal debitore a mezzo di Istituti di credito diversi dal Tesoriere, i termini si considerano rispettati allorquando gli accrediti disposti risultano con valuta per il Comune beneficiario entro le scadenze fissate nel disciplinare e semmai nella lettera di richiesta dei versamenti medesimi. Il concessionario potrà peraltro chiedere la riduzione degli importi degli acconti a seguito di sostanziali e reali modifiche alle condizioni del lotto incidenti sia sulla qualità o sulla quantità del materiale estratto o estraibile nel periodo di riferimento.

La documentazione tecnica che sarà allegata al pagamento del canone prevede la consegna di un fascicolo composto da:

- a. Planimetria dello stato di fatto dell'anno di riferimento del canone;
- b. Planimetria dello stato di fatto dell'anno precedente;
- c. Sezioni utilizzate per il calcolo dei volumi;
- d. Elaborazione matematica del calcolo volumetrico;

- e. Schede di calcolo del canone ai sensi dell'art. 35 della L.P. n. 7 di data 24 ottobre 2006 "Criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale".

Gli oneri relativi a tale documentazione dovranno essere corrisposti direttamente alla So.Ge.Ca. Srl, società privata integralmente partecipata dal Comune. Il mancato pagamento prevede le stesse sanzioni previste per il mancato pagamento del canone.

Articolo 8 – CONTRIBUTO INTERVENTI DI COMPENSAZIONE PER LA SOTTRAZIONE DI SUPERFICIE BOSCATATA.

Ogni concessionario è tenuto a versare sul fondo forestale del Comune il contributo per gli interventi di compensazione legati alla sottrazione di superficie boscata come calcolata nel proprio progetto di coltivazione.

Il contributo calcolato nell'anno 2006 ammonta a 0,264 €/mq e va aggiornato secondo l'indice I.S.T.A.T. per l'anno di autorizzazione del progetto.

Il contributo dovrà essere versato in un'unica soluzione al ritiro dell'autorizzazione del progetto.

Articolo – 9 - ONERI A CARICO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessionario dovrà concorrere all'ammortamento della spesa sostenuta per la stesura del programma di attuazione, nella misura di 1/3 suddiviso in parti uguali, 1/3 proporzionale alla superficie del lotto e un terzo proporzionale ai volumi scavabili che lo riguardano, così come evidenziati nella programmazione del piano stesso.
2. Nella stessa misura o con proporzionalità definite da accordo tra i diversi titolari delle concessioni, ciascuno di essi parteciperà economicamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali e di eventuali ripristini ambientali comuni previste nel programma di attuazione.
3. Nella stessa misura il concessionario, salvo diverse indicazioni dal Comune, deve sostenere la spesa delle campagne di rilevamento delle polveri sospese secondo le indicazioni dei preposti Servizi Provinciali, dando attuazione alle prescrizioni previste nel Programma Pluriennale di Attuazione.

Articolo - 10 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Oltre agli obblighi di legge:

1. il titolare è tenuto entro il 31 luglio d' ogni anno, nel rispetto tassativo del termine, a presentare al Sindaco il programma d'esbosco per l'anno successivo, previsto per un ordinato sviluppo dei lavori, tenuto conto in particolare delle condizioni di sicurezza del cantiere e di quanto disposto dall'art. 118 del D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128. L'Amministrazione, avvalendosi della collaborazione della Struttura Provinciale competente in materia mineraria e previo assegno da parte dell'autorità forestale, dispone di norma il taglio delle piante prima della ripresa primaverile dei lavori.
2. Se non diversamente previsto nel progetto di coltivazione, è obbligo l'asportazione non inferiore a 1,50 m dei terreni di copertura dal ciglio del fronte di abbattimento.
3. All'inizio d'ogni anno, prima della ripresa delle attività d'abbattimento il concessionario è tenuto a presentare indicativamente la propria programmazione annuale dell'escavazione. Questo per un più facile controllo dell'attività estrattiva sul territorio comunale e per organizzare un più corretto coordinamento con gli altri titolari di concessione, da parte degli organi preposti, al fine di avere un'escavazione armonica su tutto il territorio e maggiori garanzie di tutela della sicurezza delle coltivazioni e di stabilità degli interi versanti. Ogni eventuale modifica alla programmazione presentata nel corso dell'anno dovrà essere preventivamente segnalata e motivata al Comune.
4. Rimane per altro tassativo l'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nell' atto di Concessione.
5. Il titolare dovrà consentire in qualsiasi momento la visita al cantiere lotto/cava alle persone incaricate dall'Amministrazione, nonché ai rappresentanti del Comune dell'area stessa per il controllo del rispetto del disciplinare.
6. A carico del concessionario è posto inoltre l'obbligo della pulizia delle strade ed accessi all'area estrattiva anche in forma consorziata .
7. Il titolare deve presentare alla fine del quinto anno il nuovo progetto di coltivazione nel rispetto della programmazione e delle indicazioni riportate nel piano pluriennale di attuazione.

Articolo - 11 MODALITÀ D' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

Il concessionario è tenuto a coltivare il lotto cava assegnato nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

La coltivazione deve seguire le modalità e le tempificazioni previste nel progetto esecutivo di coltivazione quinquennale corredato della perizia geologica e approvato con delibera comunale n° _____ del _____ previo parere del C.T.I..

I ritmi dei lavori di preparazione e d'avanzamento del fronte cava devono essere sempre e comunque compatibili con l'esercizio delle cave contigue.

Per un regolare proseguo delle coltivazioni ai piedi dei fronti scavo non devono essere mantenuti depositi permanenti d' alcun genere. Ogni titolare di concessione deve garantire l'accesso al fronte scavo, sia per le preparazioni delle volate che per il recupero del materiale abbattuto ai titolari dei lotti limitrofi che ne facciano formale richiesta.

I gradoni strada dovranno sempre mantenere un'ampiezza minima di 10 m, tale da consentire oltre che il transito trasversale dei mezzi di cava anche gli eventuali cumuli di materiale abbattuto e, se previste, le zone di cernita in sicurezza.

In via eccezionale il Comune con il parere del funzionario di polizia mineraria, impone ai concessionari nel rispetto delle previsioni progettuali le modalità ed i tempi di avanzamento su specifici gradoni o aree del lotto per dare continuità ed omogeneità alla coltivazione all'interno della complessiva area estrattiva comunale.

Non sono ammessi sconfinamenti dai limiti del lotto in concessione. Per eventuali sconfinamenti dovuti ad eventi accidentali verrà calcolato un canone al metro cubo, per detti volumi, doppio rispetto a quello risultante per l'intero lotto nell'anno di riferimento.

L'estrazione di materiale a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 104 del D.P.R. 09.04.59, n.128, da strade di uso pubblico, linee elettriche e telefoniche, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata ex art. 105 del citato D.P.R.

Articolo - 12 IMPIEGO DI ESPLOSIVI - BRILLAMENTO MINE

Il brillamento mine non deve coincidere con l'orario di lavoro e deve conformarsi con quanto prescritto dal Sindaco in termini di limitazione dell'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95. Ogni avviso di volata dovrà, dopo la visione e il protocollo da parte dei competenti uffici comunali, essere apposto all'albo comunale e comunicato ai carabinieri

nonché apposto nelle bacheche dislocate in prossimità delle aree estrattive con almeno due giorni di anticipo.

L'avviso di posizionamento di esplosivo deve essere comunicato alla Questura di Trento 5 giorni prima della volata (compresi i festivi), tenendo conto che il giorno di invio è contemplato in questo arco di tempo e lo sparo potrà essere svolto nel sesto giorno.

Entro i 3 giorni lavorativi precedenti la data di sparo mine deve essere consegnata l'opportuna documentazione al Comune e alla stazione locale dei Carabinieri.

Lo stesso giorno della volata deve essere compilato ed inviato il verbale delle operazioni sia alla Questura di Trento che al Comune.

Non sono ammessi anticipi di volata di data e/o ora se non a seguito di motivi tecnici o climatici evidenti ed adeguatamente motivati. Eventuali posticipi sono ammessi solo per valide e dimostrabili motivazioni.

Il brillamento delle volate potrà avvenire prevalentemente nei seguenti orari:

1. Periodo estivo
 - a fine turno dalle 16:30 alle 18:30
 - in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30
2. Periodo invernale
 - a fine turno dalle 15:30 alle 17:30
 - in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30
3. Potranno altresì essere effettuate il venerdì a fine turno o il sabato mattina quelle di grandi dimensioni o che possono creare intralcio alla viabilità di gradone.

Le modalità di preparazione della volata ed il suo innesco devono essere effettuate in conformità agli obblighi di legge (D.P.R. 128/59 Titolo VIII), a quanto previsto nel progetto di coltivazione e a quanto indicato nel Documento di Sicurezza e Salute.

Qualora siano impiegati quantitativi di esplosivo maggiori di quelli previsti tanto per ogni carica unitaria che per l'intera volata, dovrà essere ottenuto preventiva autorizzazione dal Servizio Minerario della P.A.T.. In tal caso alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata idonea planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con ubicazione del sito di brillamento, di eventuali opere o strutture che possano essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possano essere compromesse. L'esercente deve predisporre un piano di tiro in cui siano specificati:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica in ciascun foro;

- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
- la quantità massima totale di esplosivo innescata nello stesso tempo;
- le misure di sicurezza adottate, in aggiunta a quelle previste dalla normativa vigente, nonché la disposizione dell'eventuale controllo strumentale delle vibrazioni, nel caso in cui si ritenga possano interessare con intensità significativa edifici posti in prossimità della volata.

L'imminente accensione delle mine sarà preannunciata con anticipo di 5 – 10 minuti, tramite tre lunghi suoni di sirena. Qualche secondo prima del brillamento seguirà una breve serie di suoni ravvicinati di sirena. Il segnale di cessato pericolo sarà dato con lungo suono di sirena.

In ogni caso le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.

Inoltre per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

Articolo - 13 MATERIALE DI SCARTO

Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.).

E' auspicabile una sempre maggior ricerca per la valorizzazione e lavorazione dello "sfrido di lavorazione", attualmente definito impropriamente materiale di scarto, affinché trovi un sempre maggior utilizzo commerciale e sia considerato, all'interno della filiera tutelata del porfido, al pari degli altri prodotti di lavorazione.

Il deposito temporaneo di materiale di scarto all'interno del lotto in concessione non deve mai pregiudicare il corretto svolgimento e la sicurezza delle attività di cantiere.

Articolo - 14 CANTIERI PRIMARI, SECONDARI E DI DEPOSITO DEL MATERIALE PORFIRICO

All'interno del lotto costituisce attività primaria la sua coltivazione effettuata attraverso le attività di preparazione dei fronti, abbattimento del tout venant, la fase di cernita e

ripristino. Nessun'altra attività deve nel modo più assoluto creare ostacolo o difficoltà alla corretta coltivazione della cava.

Sul lotto o area in concessione o area in affitto potrà operare solo la ditta o la società concessionaria, se non per lavori di preparazione dei fronti cava, ed è vietata qualsiasi forma di subappalto subaffitto o subingresso fatti salva la seguente eccezione.

Lotti oggetto di concessioni diverse potranno essere coltivati in forma unitaria dalle società concessionarie per garantire migliori condizioni di sicurezza del lavoro e la miglior razionale coltivazione del giacimento, con la facoltà di presentare anche un unico progetto di coltivazione. La coltivazione dovrà essere effettuata con maestranze proprie delle stesse ditte concessionarie rispettando come numero la sommatoria degli addetti dichiarati nei singoli progetti di coltivazione autorizzati. Dovrà inoltre essere rispettato il disciplinare in ogni suo articolo come un'unica concessione e gli oneri a carico saranno la sommatoria di quelli dovuti da ogni singola concessione partecipe dell'accorpamento.

Con apposito provvedimento, su richiesta dei concessionari, il Comune può autorizzare i singoli concessionari ad unirsi in forma di consorzio o società.

Ogni volta che le dimensioni del lotto ed il suo razionale e corretto sfruttamento nonché quello dei lotti limitrofi lo consentano, il Comune potrà autorizzare a destinare parte del lotto ad area di lavorazione secondaria e/o deposito permanente. Tale area deve essere esplicitamente richiesta e deve essere stipulato un contratto d'affittanza con il Comune. In ogni caso l'attività di coltivazione all'interno del lotto in concessione potrà essere svolta solamente dalle maestranze della ditta o della società titolare della concessione.

Resta stabilito che, nel caso si rendessero disponibili aree di lavorazione esterne alle aree estrattive destinate a tali processi lavorativi internamente al Comune di Albiano i cantieri di lavorazione secondaria dovranno con priorità essere colà spostati secondo modalità e tempi opportunamente determinati.

I manufatti e le strutture fisse di lavorazione dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 14 della L.P. del 24 ottobre 2006, n. 7 o rientrare nella tipologia prevista dal comma 6 del stesso articolo disciplinato con delibera della Giunta Provinciale del 29.06.07 n.1371.

Articolo – 15 CERNITA E LAVORAZIONE DEL MATERIALE ABBATTUTO

La fase di cernita deve obbligatoriamente essere effettuata dalla ditta o dalla società titolare della concessione con maestranze proprie internamente al proprio lotto, fatti salvi i

casi di motivate necessità o per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute delle proprie maestranze. Questo comunque previo assenso del Comune².

Nel caso in cui le ditte intendano avvalersi di quanto previsto dall'art. 12 bis della L.P. 7/2006, la cernita può essere effettuata dalla nuova società concessionaria del lotto unico o dalle singole ditte accorpate (da intendersi quelle ditte titolari della concessione o autorizzazione all'atto dell'unificazione dei lotti contigui), internamente al lotto unico, con l'obbligo del rispetto del Disciplinare, qualora applicabile, ed in particolare nel rispetto degli artt. 16 e 19 del Disciplinare stesso.³

Nel caso in cui le ditte intendano avvalersi di quanto previsto dall'art. 34 della L.P. 7/2006, la cernita può essere effettuata dalle singole ditte concessionarie o dalla società/consorzio partecipata esclusivamente dai titolari delle concessioni.⁴

La cernita del materiale abbattuto deve avvenire a congrua distanza di sicurezza dai fronti d'escavazione. In ogni caso la gestione della coltivazione e le conseguenti fasi di lavorazione deve avvenire sotto la responsabilità ed il controllo del direttore lavori che interviene di volta in volta localizzando le aree di prima lavorazione nei siti più idonei sotto il profilo della sicurezza.

Potrà essere effettuata la cernita su piazzali in comunione con altre ditte o società titolari di concessione, purché sia sempre garantita ed assicurata la provenienza dei materiali dai singoli lotti in modo tale da consentire la determinazione delle percentuali di resa nei seguenti casi:

1. coltivazioni in forma unitaria;
2. per specifiche situazioni legate alla sicurezza e comunque per periodi limitati.

Il materiale di scarto allontanabile dall'area in concessione non deve in nessun modo essere utilizzato per ulteriori prime e seconde lavorazioni, il concessionario è il solo ed unico responsabile del giusto trattamento del materiale di scarto e ha l'obbligo di conservare una documentazione che dimostri l'utilizzo di questo prodotto in quanto tale, sia nei quantitativi che nella sua giusta collocazione.

Materiale di scarto trattato diversamente sarà considerato come vendita di tout-venant perciò operazione vietata.

² Comma modificato con D.C. N. 18 dd. 27/05/2013

³ Comma inserito con d.c. N. 9 dd. 23/03/2015

⁴ Comma inserito con d.c. N. 9 dd. 23/03/2015

Cessioni di materiale di prima lavorazione (tout venant) senza vendita con il solo rimborso del canone e delle spese d'abbattimento, tra aziende concessionarie del Comune di Albiano, sono ammessi previo assenso del Comune.

Il mancato rispetto da parte dei concessionari delle disposizioni sopraesposte prevede di diritto la revoca, previo diffida, della concessione.

Art.-.16 CESSIONE DELLA CONCESSIONE

Sono ammesse modifiche della denominazione o ragione sociale solo con preventivo assenso della Giunta Comunale.

È ammessa la modifica della compagine sociale, purché la maggioranza delle partecipazioni rimanga di proprietà d'almeno uno dei soci esistenti alla data della delibera consiliare n. ___ dd 08.09.2011.

Nel caso di accorpamenti e con il vincolo del mantenimento della manodopera impiegata è ammessa qualsiasi modifica delle partecipazioni alla società.

In ogni caso di cessione di partecipazioni sociali a soggetti esterni, il titolare della concessione dovrà chiedere preventivamente l'assenso alla Giunta Comunale.

Il trasferimento di partecipazioni a titolo d'eredità o di legato non costituisce mutamento della situazione esistente. Pertanto tali partecipazioni saranno conteggiate ai fini del mantenimento della maggioranza di cui al primo comma.

Sono ammessi altresì la trasformazione da ditta individuale in società, nonché il conferimento di ditta individuale in società, purché la maggioranza delle partecipazioni sociali sia in capo al titolare della ditta oggetto di trasformazione o conferimento.

Il mancato rispetto da parte dei concessionari di tali disposizioni prevede di diritto la revoca, previo diffida, della concessione.

Articolo - 17 DEFLUSSO DELLE ACQUE

La raccolta e lo scarico delle acque, previsti nell'area concessa devono avvenire secondo le modalità di progetto e in ogni caso mediante tubazioni di raccolta e con deflusso che eviti inquinamenti, erosioni, frane e denudamenti nelle zone circostanti.

Sono a carico del concessionario le opere antierosione e canalizzazioni necessarie a tale scopo.

Il concessionario ha l'obbligo dell'allacciamento alla rete fognaria comunale per il corretto smaltimento delle acque nere, sono fatti salvi casi particolari dovuti a evidenti problemi logistici quali eccessiva distanza dalla rete fognaria, per i quali sussiste comunque l'obbligo di provvedere alla realizzazione di idonee vasche a tenuta.

Articolo - 18 USO ACQUA POTABILE

Il concessionario è tenuto a utilizzare l'acqua fornita dall'acquedotto comunale con ogni possibile parsimonia onde dar modo a tutti coloro che operano sul territorio comunale di usufruirne per scopi civili.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di regolamentarne o modificarne l'uso a suo insindacabile giudizio qualora ciò si renda necessario. Per cave o zone di lavorazione altimetricamente più svantaggiate e/o più di altre soggette a possibili ammanchi d'acqua potranno, in accordo con l'Amministrazione, essere posti in opera, a cura e spese dei concessionari, opportune apparecchiature di sollevamento e deposito in grado di costituire la necessaria riserva.

L'acqua fornita dall'acquedotto industriale deve essere utilizzata per tutti gli altri usi (bagnatura piazzali, seghe ecc.). Tutti gli impianti che lo consentono devono essere provvisti di adeguate strutture per il ricircolo onde abbattere il più possibile i consumi.

ARTICOLO - 19 TUTELA OCCUPAZIONALE

Il concessionario deve obbligatoriamente rispettare il protocollo di intesa firmato il 05 novembre 2009 tra la PAT, i Comuni di Albiano, Cembra, Fornace, Lona- Lases, le associazioni datoriali e il Sindacato assicurando tutte le forme previste di ammortizzatori sociali prima di procedere con un eventuale licenziamento.

Articolo - 20 TUTELA IGIENICO-SANITARIA

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico – sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.

3. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo – 21 SISTEMAZIONE DEL SUOLO E RIPRISTINO AMBIENTALE

1. Entro il termine di scadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 1.
2. Anche in caso di rinuncia per non ulteriore sfruttabilità del giacimento, la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale sono obbligatori ed in tal caso devono essere autorizzati quale variante al progetto di coltivazione.

Articolo - 22 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Fatte salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione di questo disciplinare il Comune, previa diffida, sospende la concessione con obbligo di immediata cessazione dei lavori.
2. La concessione è sospesa anche se si verificano le situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) – comma 1 – dell'art. 24.
3. Nei casi di cui al comma 2, il provvedimento è adottato, previa diffida, dalla struttura provinciale competente in materia mineraria ovvero dalle altre strutture provinciali o comunali, in base alla propria competenza.

Articolo – 23 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Se, dopo un provvedimento di sospensione, il concessionario incorre nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento, il Comune, tenuto conto della gravità del comportamento antigiuridico, può dichiarare la decadenza della concessione.
2. La decadenza è dichiarata dal Comune anche per il mancato versamento del canone di concessione.

Articolo - 24 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata, quando obiettive motivazioni inducono a ritenere che la prosecuzione dell'attività, alternativamente:
 - a) possa pregiudicare la stabilità del suolo;
 - b) possa costituire pericolo alla salute;
 - c) possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
 - d) possa causare gravi danni ambientali (in questo caso deve essere acquisito il preventivo parere del Comitato provinciale per l'ambiente);
 - e) contrasti con sopravvenute esigenze di prevalente interesse pubblico (in questo caso è previsto un equo indennizzo in relazione al pregiudizio derivato dal mancato esercizio dell'attività).
2. La concessione può essere revocata anche quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali.
3. La concessione è revocata altresì, previa diffida:
 - a) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
 - b) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori;
 - c) in caso di vendita di tout-venant che non è stato oggetto di cernita;
4. La concessione può essere revocata con il venir meno dei requisiti per accedere ai prolungamenti della concessione previsti in delibera consiliare n. ___ di data 08.09.2011 successivamente alla data del 08.09.20__.

Articolo - 25 RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al Comune una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.

Articolo - 26 SVINCOLO DELLE CAUZIONI E/O FIDEIUSSIONI

Le cauzioni e/o fideiussioni assicurative o bancarie saranno svincolate previa richiesta scritta alla scadenza o alla cessazione per altro titolo della concessione, salvo

l'incameramento totale o parziale in caso d' inosservanza degli obblighi prescritti dal presente disciplinare. L'incameramento è totale in caso di violazione assoluta ed irrimediabile di un obbligo che comporta una spesa per il Comune, è parziale in caso d' inosservanza relativa e rimediabile, in ragione del danno derivante al Comune.

Articolo - 27 MODIFICA DEL DISCIPLINARE

1. Il disciplinare può essere modificato su richiesta del concessionario, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave.
2. Il comune può inoltre modificare il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

Articolo - 28 DATI STATISTICI

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Articolo - 29 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le norme di legge e i Regolamenti locali in vigore.

Articolo - 30 SPESE

Tutte le Spese, Imposte e Tasse inerenti e conseguenti al presente Disciplinare sono a carico del concessionario.

Il Comune determina con apposita metodologia i costi che devono essere rimborsati dai titolari delle autorizzazioni, conseguenti alle spese sostenute o da sostenere dall'Ente in attuazione alle leggi in materia.

Articolo - 31 ATTO SOSTANZIALE ED INTEGRANTE DELLA CONCESSIONE

Questo disciplinare costituisce parte sostanziale ed integrante della concessione prot. nr. _____ di data _____ rilascia dal il Sindaco di _____

Questo disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della concessione rilasciata da: _____ con provvedimento n. _____ di data _____

(Luogo e data).....

Il rappresentante legale della Ditta

Il Sindaco